

**«Progetto di servizio: ottimale
calibrazione della base d'asta e corretta
definizione dei criteri di aggiudicazione»**

Elvis CAVALLERI

9 maggio 2019 dalle ore 11.30 alle ore 12.30

Step n. 1 della procedura: Il progetto di servizio

Art. 23, c.. 14

La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio.


il progetto deve contenere:

- a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza;
- c) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

Art. 23, c.. 15

Rammentiamo che

*Ufficio complicazioni?
No grazie*



«il progetto in materia di servizi è rappresentato sostanzialmente dagli atti di gara (importo di gara, capitolato, criteri); questi ci sono certamente altrimenti la gara non esisterebbe».

Esemplare perla di pragmaticità firmata
T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, II, 18 maggio 2017, n. 384, [clicca qui](#).

Più che un obbligo, la progettazione rimane comunque un'opportunità

La relazione tecnico-illustrativa

Nulla! Si tratta semplicemente di una ricognizione delle caratteristiche fondamentali dell'affidando servizio, con descrizione del contesto nel quale esso è inserito, così da agevolare gli operatori economici nella comprensione di che cosa saranno chiamati a fare, dal punto di vista prestazionale, e sotto i profili qualitativi e quantitativi.

Che m'invento?

La relazione non va considerata come compartimento stagno rispetto a tutti gli ulteriori documenti di cui si compone il progetto di servizio, ma come collettore degli stessi, in un documento unitario, organico e completo.

In taluni servizi può essere di particolare utilità fornire una breve analisi di alcuni parametri statistici: es. popolazione per età, sesso e stato civile, popolazione per età scolastica ecc.

In taluni servizi più semplici può essere sufficiente un mero rinvio al capitolato prestazionale, che di norma contiene tutti gli elementi necessari per la contestualizzazione del servizio.

Le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza

Una doverosa premessa

- 1) **i rischi da interferenze** sono quelli derivanti dai contatti tra il personale, o l'utenza, del committente, e il personale dell'appaltatore, per la cui prevenzione la stazione appaltante deve elaborare il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (c.d. DUVRI), quantificando i relativi costi, che devono essere espressamente indicati nella lex specialis, e non sono soggetti a ribasso in sede di gara;
- 2) **i costi di sicurezza aziendale**, ovvero i cd. rischi propri, sono invece quantificabili solo dal singolo concorrente, in rapporto all'offerta economica proposta ed alla sua specifica organizzazione, il quale dovrà indicarli nella propria offerta ai sensi dell'art. 95, c. 10 del Codice.

Due tipi di costi

Per una panoramica cfr.

Determinazione Autorità vigilanza sui contratti pubblici 5 marzo 2008, n. 3 ([clicca qui](#))

Le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza

E quindi?

- a) se ci sono interferenze, si procede a quantificare i costi per la sicurezza per rischi interferenziali (riunioni coordinamento, DPI, apprestamenti, ecc), da computare nel valore stimato dell'appalto ma da sottrarre al ribasso in fase di gara, ed a predisporre il DUVRI preliminare, documento idoneo a dare dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché sulle misure per promuovere la cooperazione e il coordinamento al fine di eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- b) se non vi sono interferenze, oppure se ci sono ma i locali in cui si svolge il servizio non rientrano nella disponibilità giuridica del committente, semplicemente si indicherà nei documenti di gara che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, dando atto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata effettuata, ed esclusa.

il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi

Come fare?

Se gli appalti presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

- a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

Formulazione infelice, ma sicuramente rappresentativa di opzioni alternative e non cumulative. (art. 5 della Direttiva 2014/24/UE, il nostro Legislatore si è scordato la congiunzione «oppure»)

Pertanto il più agevole riferimento è quello di cui alla lettera a)

Art. 35, c. 12

il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi

Ovvero il cd. quadro economico

Si tratta di un prospetto riepilogativo di tutti gli oneri in capo alla stazione appaltante per l'acquisizione dei servizi. Oltre ai costi per i servizi «puri», vanno qui indicate tutte le ulteriori voci di costo ad essi correlate e conseguenti, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- a) Imposta sul valore aggiunto;
- b) Contributo ANAC;
- c) Spese per commissione giudicatrice;
- d) Incentivi per funzioni tecniche;
- e) Spese pubblicità legale;
- f) Tutte le eventuali ulteriori somme a disposizione...

il capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Ovvero come, dove, quando, quanto, perché...

Non servono particolari indicazioni per detto documento, che deve dettagliatamente descrivere sotto il profilo tipologico funzionale i servizi in affidamento, con compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, e le relative prescrizioni da applicare all'oggetto del singolo contratto.

Il capitolato è documento diverso dallo schema di contratto, ed ha rispetto a quest'ultimo funzione propria ed autonoma, non certamente sovrapponibile: si deve occupare delle prestazioni da dedurre in contratto.

Tutti gli aspetti «sinagmatici» disciplinanti il rapporto tra committente ed esecutore devono invece essere inseriti nello schema di contratto (es. garanzia definitiva, assicurazioni, penali, risoluzione ecc.).

A carattere indicativo giova un richiamo all'art. 43 del DPR 207/2010 che, se pur riferito ai lavori, rende bene l'idea della ontologica differenza tra i due diversi documenti, ed evidenzia l'inutilità di copia-incolla e riversamenti in documenti che finiscono per divenire irragionevolmente speculari...

La stima del costo della manodopera

Un bel rompicapo, purtroppo non disagevole per i servizi sociali

Nei contratti di lavori e servizi la **stazione appaltante**, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, **individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera**, sulla base di apposite tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Per i servizi sociali rileva il Decreto ministeriale del 2 ottobre 2013 recante «Determinazione del costo orario del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - Cooperative sociali».

[Clicca qui](#) per il testo del DM.

[Clicca qui](#) per la tabella allegata al DM con i costi orari di riferimento.

Art. 23, c. 16

La stima del costo della manodopera

Ma io nun c'ho voglia, che succede?

Secondo Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 08 giugno 2018, n. 1446 ([clicca qui](#)) non succede nulla: «è indubbio che la legge di gara non indichi tale dato. D'altro canto, è altrettanto **indubbio che la mancanza non abbia impedito** né agli altri concorrenti, né al Consorzio medesimo **di presentare un'offerta**, così come non ha impedito di graduare le offerte economiche presentate dai partecipanti alla gara.

Secondo Tar Campania, Napoli, sez. I, 01 marzo 2018, n. 1334 ([clicca qui](#)) l'omissione determina la caducazione della procedura. Tuttavia nel caso scrutinato la stazione appaltante aveva omesso anche la previsione della clausola sociale, omissione sulla quale si sono concentrate le maggiori critiche da parte del collegio...

Rimandiamo il pisolino e stimiamo il costo della manodopera. Diversamente come è possibile calibrare correttamente la base d'asta?

La stima del costo della manodopera

Vincola gli operatori economici nella loro dichiarazione ex art. 95, c. 10?

La risposta è chiaramente negativa, in quanto il costo della manodopera varia da operatore a operatore, in funzione della specificità della situazione aziendale.



Cfr. TRGA Bolzano, 11 ottobre 2018, n. 292 ([clicca qui](#)), secondo la quale «Non sussiste dunque un automatismo escludente nel caso d'indicazione nell'offerta di un costo della manodopera inferiore a quello determinato dalla Stazione appaltante in quanto recante un costo orario della manodopera inferiore, sebbene di poco, al costo indicato nei documenti posti a base di gara» dovendo invece detto costo essere valutato nell'ambito della verifica di congruità dell'offerta.

La stima del costo della manodopera

E come lo stimiamo?

Anzitutto dobbiamo disporre dei dati del personale attualmente impiegato nella commessa, con indicazione del CCNL applicato, dei livelli di inquadramento, degli scatti di anzianità ecc. Questi dati dovranno comunque essere messi a disposizione degli operatori economici in sede di gara ai fini di valutare l'impatto della clausola sociale.

Sulla base dei costi orari desunti dall'applicazione delle variabili su indicate si procede alla moltiplicazione per il monte ore previsto per ciascuna diversa figura professionale ed il gioco è presto fatto.

Maggiori complicazioni per quei servizi che, seppur siano ad alta intensità di manodopera, non consentono di desumere in modo oggettivo il preciso monte ore di servizio.



La calibrazione della base d'asta

Il bando tipo ANAC

Ancorché non obbligatorio per gli appalti di servizi sociali, si rappresenta che la relazione illustrativa al bando tipo prevede esplicitamente che «nei documenti di gara, in ossequio all'evidente principio di trasparenza è stato, altresì, previsto che la stazione appaltante dia atto ed illustri le modalità di calcolo sottese alla determinazione dell'importo complessivo posto a base d'asta».

Parimenti il bando tipo prevede che è necessario «precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato» della manodopera.

La calibrazione della base d'asta

Verificabilità e ragionevolezza dell'importo a base d'asta

«La discrezionalità della P.A. nella definizione dell'importo a base d'asta non può intendersi in termini assoluti, ma dev'essere contestualizzata attraverso una corretta analisi di mercato ed una valutazione di prezzi, la cui mancanza può di conseguenza comportare all'annullamento dell'intera procedura» (TAR Emilia Romagna, II, 16 novembre 2018, n. 868).

«La determinazione del prezzo d'asta può essere sindacata ed il prezzo di gara dev'essere necessariamente collegato a quello di mercato, ragion per cui la sua fissazione non può essere arbitraria e sproporzionata, in quanto ciò può determinare un'effettiva alterazione della concorrenza» (Cons. Stato, III, 10 maggio 2017, n. 2168).

«Sulla necessità di determinare la base d'asta facendo riferimento a criteri verificabili, anche in relazione alle componenti degli oneri della sicurezza e del costo del lavoro, il Collegio ritiene utile richiamare la sentenza del Consiglio di Stato, per cui la base d'asta stessa seppure non deve essere corrispondente necessariamente al prezzo di mercato, tuttavia non può essere arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza» (Tar Calabria, Reggio Calabria, 16 luglio 2018, n. 418; Cons. Stato, V, 28 agosto 2017, n. 4081).

La calibrazione della base d'asta

Voci di costo da considerare

Abbiamo già stimato il costo della manodopera. Ebbene, per la maggior parte dei servizi sociali il 90% del lavoro è già fatto. Si tratta infatti di servizi ad altissima intensità di manodopera, voce di costo che copre la quasi totalità dei costi che l'aggiudicatario sarà chiamato a sostenere. Residuano infatti esclusivamente i costi per la sicurezza aziendale, le spese generali e l'utile d'impresa.

Molti altri servizi richiedono invece specifiche indagini di mercato, analisi di bilanci di imprese operanti nel settore, azioni di benchmarking.

Si pensi alla gestione di un asilo nido (derrate alimentari, pulizie, manutenzioni, pannolini ecc.), o al trasporto scolastico (carburanti, tasse, assicurazioni ecc.). Si tratta di voci di costo la cui stima può essere particolarmente complessa (si pensi ancora alla stima del costo di prodotti biologici nell'ambito di una gara per la ristorazione scolastica).

Torniamo al progetto di servizio

I criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara

La formulazione dell'art. 23, c. 15 è infelice, poichè usa in modo alquanto improprio un riferimento «agli aspetti che possono essere oggetto di **variante migliorativa** e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara».

Con tutta la fatica che ha fatto la giurisprudenza a chiarire la distinzione tra varianti e soluzioni migliorative, ecco a voi le varianti migliorative!

Per ragioni di coerenza sistematica, per la parte relativa ai criteri di valutazione delle offerte può tranquillamente essere fatto un rinvio al disciplinare di gara, con riferimento alla parte relativa ai criteri di aggiudicazione.



L'obbligo di utilizzare il criterio del rapporto qualità/prezzo

L'anarchia giurisprudenziale

In giurisprudenza si è posto il problema di interpretare correttamente l'art. 95 del Codice, con riferimento al corretto coordinamento tra il terzo ed il quarto comma dell'articolo medesimo è stata chiamata a pronunciarsi l'Adunanza Plenaria.

Se un servizio è al contempo ad alta intensità di manodopera e caratterizzato da prestazioni standardizzate con condizioni definite dal mercato? Qual è tra i due commi disciplinanti la fattispecie destinato a soccombere? La palla all'Adunanza plenaria ([clicca qui](#) per approfondire).

«Il fatto che si tratti di un appalto di servizi sanitari (o sociali n.d.r.) non modifica la realtà sostanziale, e dunque non impone l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 142 comma 5-septies del 50/2016 in mancanza di una qualsiasi utilità per la stazione appaltante. **Non è ragionevole aggravare la procedura di gara cercando di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo se, per la specificità delle prestazioni richieste, il numeratore è fisso per tutti i concorrenti**». (Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 14 febbraio 2019, n. 152, [clicca qui](#) – contra cfr. Delibera Anac N. 251 del 7 marzo 2018, [clicca qui](#)). Per una volta stiamo con Anac!

In generale



Sui servizi sociali



Criteri – subcriteri – pesi - subpesi

Quale che sia il metodo prescelto per l'attribuzione dei punteggi, è fondamentale i criteri ed i subcriteri, con i relativi pesi, siano quanto più dettagliati, così da sgravare la commissione dell'onere di motivazione in forma espressa.

La giurisprudenza infatti ritiene che «la motivazione può ritenersi insita nei punteggi purché il bando contenga a monte criteri di valutazione sufficientemente dettagliati che consentano di risalire con immediatezza dalla ponderazione numerica alla valutazione ad essa sottesa» (Cons. Stato, V, 27 dicembre 2018, n. 7250).

Importante poi prevedere criteri motivazionali ben strutturati in relazione a ciascun parametro oggetto di valutazione, così da rendere più agevole la ricostruzione dell'iter logico seguito dalla commissione nell'attribuzione dei punteggi (per un approfondimento cfr. Tar Campania, Napoli, sez. I, 29 gennaio 2018 - [clicca qui](#)).

Criteri di natura soggettiva

Nel regime previgente costituiva principio generale regolatore delle gare pubbliche quello che vietava la commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione (requisiti) e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione.

Il nuovo Codice ammorbidisce il divieto, e viene superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica, possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o di valorizzare caratteristiche dell'offerta ritenute particolarmente meritevoli (cfr. le Linee guida Anac n. 2).

Ciononostante massima prudenza, e utilizzo di detti criteri *cum grano salis*, con l'accortezza di riservare ad essi un peso limitato in termini di punteggio (Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 13 febbraio 2018, n. 176, che ha ritenuto illegittimo attribuire 10 punti per premiare il possesso di una certificazione di qualità, [clicca qui](#)).

Valutazione del personale impiegato

i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto possono tra l'altro riguardare:

«l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto».

Come si coniuga detta disposizione con gli obblighi derivanti dalla clausola sociale?

Non si coniuga! Pertanto anche per questo criterio l'invito è alla prudenza, limitando la valorizzazione alle figure apicali e di coordinamento nell'ambito della commessa.

Cfr. Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 04/06/2018, n. 185, [clicca qui](#).

La domanda più amata dagli italiani: posso premiare l'offerta di ore gratuite?

La risposta è condizionatamente affermativa

Il dubbio

L'art. 95, c. 14-bis. prevede che in caso di appalti aggiudicati con il criterio dell'OEPV non è possibile attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta. Per chi vuole approfondire [cliccando qui](#) viene spiegato perché la disposizione non è applicabile agli appalti di servizi.

Risposta affermativa

Tar Veneto, Venezia, sez. I, 01 febbraio 2018, n. 105, [clicca qui](#); Tar Toscana, Firenze, sez. I, 26 febbraio 2018, n. 301, [clicca qui](#); Delibera Anac N. 439 del 15 maggio 2018, [clicca qui](#); Tar Lazio, Roma, sez. II, 10 aprile 2019, n. 4703, [clicca qui](#).

Risposta negativa

Tar Umbria, Perugia, sez. I, 08 novembre 2018, n. 581 , [clicca qui](#) (servizio pulizie).

E quindi?

Se proprio vogliamo attribuire punti alle ore gratuite, o ai pasti gratuiti, apportiamo una creativa motivazione che non consenta di associare l'offerta a meri parametri quantitativi, inventandoci specifici progetti individuali volti ad una maggiore inclusione - bla bla bla - che li riconducano a specifici profili qualitativi aventi rilevanza sociale.

In fase di esecuzione, poi, buona notte ai suonatori...

Elementi quantitativi: formule sconsigliate

Nell'ambito dei servizi sociali si sconsiglia l'impiego delle seguenti formule:

a) interpolazione lineare $V_{ai} = R_a / R_{max}$

b) formula bilineare $PE_i = \begin{cases} PE_{max} \times X \frac{R_i}{R_{med}} & \text{se } R_i \leq R_{med} \\ PE_{max} \times \left[X + (1 - X) \times \frac{R_i - R_{med}}{R_{max} - R_{med}} \right] & \text{se } R_i > R_{med} \end{cases}$

Entrambe le formule determinano una forte competizione sul prezzo, e sono pertanto idonee a frustrare l'esigenza di garantire la qualità dei servizi.

Elementi quantitativi: formule consigliate

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^\alpha$$

La formula più «sicura», che ottempera al principio secondo il quale il metodo prescelto deve consentire l'attribuzione dell'intero range di punteggio da un lato, e che è idonea a tutelare la qualità dall'altro, è la formula quadratica, ovvero un'interpolazione lineare «corretta» mediante esposizione a potenza del quoto tra i ribassi per un coefficiente variabile tra 0 a 1: quanto questo è più basso tanto la competizione sul prezzo si fa meno significativa.

$$PE_{\max} \times \frac{P_{\min}}{P_i}$$

La formula che meglio garantisce la qualità è certamente la formula a proporzione inversa. Tuttavia, ancorché lo scrivente la ritenga pienamente legittima, la giurisprudenza è altalenante, se non tellurica al riguardo, con pronunce che da anni si contraddicono senza soluzione di continuità. Per approfondire si rimanda a questo articolo ([clicca qui](#)). L'utilizzo di detta formula presenta dunque profili di rischio non trascurabili. Laddove si decida di volerla impiegare è necessario motivare adeguatamente nella determinazione a contrarre.

Elementi quantitativi: Uno sguardo d'insieme

formule		interpolazione lineare	proporzione inversa	quadratica alfa 0,5	quadratica alfa 0,4	quadratica alfa 0,3	quadratica alfa 0,2	bilineare	
	ribasso %	prezzo offerto	punteggi attribuiti						
OE 1	10,00%	€ 900.000,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
OE 2	9,00%	€ 910.000,00	18,00	19,78	18,97	19,17	19,38	19,58	19,33
OE 3	8,00%	€ 920.000,00	16,00	19,57	17,89	18,29	18,70	19,13	18,67
OE 4	7,00%	€ 930.000,00	14,00	19,35	16,73	17,34	17,97	18,62	18,00
OE 5	6,00%	€ 940.000,00	12,00	19,15	15,49	16,30	17,16	18,06	17,33
OE 6	5,00%	€ 950.000,00	10,00	18,95	14,14	15,16	16,25	17,41	15,45
OE 7	4,00%	€ 960.000,00	8,00	18,75	12,65	13,86	15,19	16,65	12,36
OE 8	3,00%	€ 970.000,00	6,00	18,56	10,95	12,36	13,94	15,72	9,27
OE 9	2,00%	€ 980.000,00	4,00	18,37	8,94	10,51	12,34	14,50	6,18
OE 10	1,00%	€ 990.000,00	2,00	18,18	6,32	7,96	10,02	12,62	3,09



Quesiti

1. Quando l'oggetto dell'appalto riguarda la gestione di un servizio con costi solo di manodopera, come ad esempio un servizio di assistenza domiciliare, è possibile utilizzare quale criterio di aggiudicazione OEV con prezzo fisso ed invariabile?

La fattispecie è espressamente prevista dall'art. 95, c. 7 del Codice.

Tuttavia si rimanda alle Linee guida n. 2, pur invitando ad ignorare le restrittive ed erronee letture in ordine all'ambito oggettivo di applicazione, le quali condivisibilmente prevedono che laddove le stazioni appaltanti decidano di avvalersi della fattispecie procedimentale in parola, le stesse devono adottare particolari cautele al riguardo, valutando con attenzione le modalità di calcolo o stima del prezzo o costo fisso. Ciò al fine di evitare che il prezzo sia troppo contenuto per permettere la partecipazione di imprese "corrette" o troppo elevato, producendo danni per la stazione appaltante.

Si tratta in sostanza di valutazioni di opportunità, più che di legittimità.

Quesiti

2. Ho bisogno di capire meglio cosa e come si può chiedere agli OE che forniscano quel qualcosa in più (es. nel servizio AD anziani avere qualche intervento di un podologo a domicilio, o anche di un barbiere) senza rischiare ricorsi

Si tratta di prestazioni accessorie comunque coerenti con l'oggetto del contratto (assistenza domiciliare per favorire la permanenza al domicilio dell'assistito), tali da non determinare (eccessiva) disomogeneità sotto il profilo prestazionale.

Si possono pertanto prevedere dette prestazioni, andando a tariffarle nella documentazione di gara.

Parimenti potranno essere previste come soluzioni migliorative nell'ambito dell'offerta tecnica, costruendo uno specifico criterio di valutazione che possa «indurre» a rispondere ai desiderata della stazione appaltante.

Quesiti

3. La nomina del RUP può essere fatta solo successivamente all'espletamento di in tutte le sue fasi della gara di appalto? Ossia successivamente alla firma del contratto?

La risposta è negativa. Essendo il RUP competente per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, la nomina deve avvenire già in fase di programmazione biennale dei servizi, ovvero nel primo atto in cui si dà conto dell'acquisizione del servizio necessitato.

Quesiti

4. come può fare un Comune che non ha nella dotazione organica la figura dell'"assistente sociale" ad averne una? Può sottoscrivere una convenzione con una Cooperativa di tipo B affinché ne fornisca una? e come si configura questo rapporto di lavoro tra il committente (Comune) e la cooperativa?

L'assistente sociale non è un servizio, ma una specifica figura professionale. Attenzione pertanto alla costruzione dei documenti contrattuali, i quali devono riferirsi ad un servizio (es. servizio sociale professionale o segretariato sociale), e non già ad una mera fornitura di una o più unità di personale. Diversamente si avrebbe un appalto non genuino, e quindi interposizione fittizia di manodopera, con tutte le conseguenze, anche in termini di sanzioni per le controparti.

La giurisprudenza ha elaborato indicatori sintomatici per la genuinità di un appalto, ed a tal fine si rimanda a questa recente sentenza che riguarda un illegittimo affidamento di servizi infermieristici ([clicca qui](#)).

In caso di mera fornitura di personale è necessario rivolgersi alle agenzie autorizzate per la somministrazione di lavoro.

Quesiti

5. in ipotesi di affidamenti diretti della fornitura di attrezzature specifiche per più alunni disabili, ciascuna per un importo inferiore ad euro 5.000 e ciascuna specificatamente prescritta dal Servizio Sanitario Regionale con espressa indicazione di modello, caratteristiche e ditta produttrice, è corretto affermare che non si configuri un indebito frazionamento dell'appalto, e, quindi il reato di abuso d'ufficio?

In disparte ai dubbi sulla possibilità di indicare modello e ditta produttrice da parte del Servizio Sanitario, in quanto ciò che rileva sono le specifiche tecniche del bene da fornirsi, si ritiene che, considerato il carattere eccezionale degli acquisti, chiaramente non programmabili ex ante, non possa configurarsi alcun indebito frazionamento dell'appalto. Laddove cumulativamente gli importi superassero i 40.000,00 euro s'imporrebbe tuttavia una riflessione accurata in ordine alla perplessità avanzata nel primo periodo.

Quesiti

6. E' possibile nelle procedure di co-progettazione prevedere la così detta "Clausola sociale"?

La risposta è affermativa, chiaramente se i servizi in co-progettazione succedono ad un servizio analogo gestito con una diversa forma contrattuale.

Quesiti

7. Dovendo procedere all'affidamento del servizio di educativa scolastica per un importo al di sotto della soglia di € 40.000,00 si chiede se è possibile procedere in tal modo:

-Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016 con consultazione tramite MEPA di cinque operatori economici del settore;

-Invitare la ditta uscente a motivo del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenuto conto della qualità della prestazione.

Con riferimento al primo punto la risposta è affermativa, anche se non vi sarebbe in senso stretto la necessità di formali procedure comparative (posso tranquillamente anche richiedere tradizionalmente preventivi tradizionali, ed in caso emettere un ODA sul MEPA).

Con riferimento al secondo punto si rimanda al precedente webinar che ha già affrontato il tema della rotazione.

Per info contattaci a:

 webinar@asmel.eu

 800 165654

 www.asmel.eu

**Grazie
per
la
partecipazione!**